

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3821

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA GRUA

Disposizioni per l'indicazione del luogo di origine  
sulle etichette dei prodotti alimentari

*Presentata il 25 marzo 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Consumatori ed imprese sollecitano da tempo una maggiore trasparenza con riferimento ai prodotti alimentari e, a tale scopo, auspicano che sull'etichetta di ogni prodotto alimentare sia obbligatoriamente indicato, in maniera chiara ed evidente, il luogo di origine del prodotto medesimo.

In questo modo, inoltre, è riconosciuto e valorizzato il territorio italiano per le sue caratteristiche ambientali e climatiche, oltre che per la storia, la cultura e la tradizione e, nello stesso tempo, si consente al consumatore di avere un'informazione assai utile per la propria sicurezza alimentare.

L'obbligatorietà dell'indicazione dell'origine del prodotto alimentare sulle eti-

chette comporterà una valorizzazione dei prodotti agricoli italiani specie se essi sono stati elaborati e trasformati dal punto di vista industriale. Si pensi al latte e ai suoi derivati: un litro di latte su tre, confezionato e venduto in Italia, proviene dall'estero, ma tale origine non è indicata sull'etichetta dove, ai sensi delle disposizioni vigenti, compare solo la sede dello stabilimento di confezionamento; ovvero alla pasta: è possibile utilizzare grano duro importato dall'estero, senza indicarlo in etichetta, per produrre «pasta italiana»; infine, all'olio extravergine di oliva che è possibile commercializzare in Italia come «italiano» anche se ottenuto da miscele di oli di origine diversa, senza che questo sia riportato sull'etichetta. E si

potrebbe continuare con le conserve di pomodoro, con i prosciutti e con altri prodotti, la cui origine non viene evidenziata nell'etichettatura.

Con la presente proposta di legge si intende pertanto consentire ai consuma-

tori finali di avere una corretta e completa conoscenza del luogo di origine della componente agricola impiegata negli alimenti che intendono acquistare, assicurando in tale modo trasparenza e sicurezza alimentare.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichetta dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti stessi.

2. Ai fini della presente legge, per luogo di origine o di provenienza di un prodotto alimentare si intende, nel caso di prodotti non trasformati il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione; nel caso di prodotti alimentari trasformati, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza sulle etichette dei prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1.

4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro. Nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a dodici mesi, dei prodotti alimentari interessati.

€ 0,26



\*14PDL0044980\*